

2. Il Fondo, alla scadenza di ciascun trimestre dalla data di pubblicazione del presente decreto, distribuisce agli aventi diritto le cui istanze sono trasmesse al Fondo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, nel corso del medesimo trimestre e secondo criteri di proporzionalità, le risorse imputate al medesimo trimestre a norma del comma 1.

3. Le somme non utilizzate nel corso di un trimestre incrementano le disponibilità del trimestre successivo nell'ambito dello stesso esercizio finanziario.

4. In ogni caso, all'avente diritto non può essere corrisposta, in relazione a ciascun rateo mensile dell'assegno di mantenimento, una somma eccedente la misura massima mensile dell'assegno sociale.

Art. 6.

Revoca del provvedimento del Fondo

1. Il provvedimento con cui il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia presso cui è istituito il Fondo accoglie l'istanza del richiedente a norma dell'art. 4, comma 2, è revocato nel caso venga accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al presente decreto, ovvero nel caso la documentazione presentata ai sensi dell'art. 3 contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero delle somme indebitamente erogate. Le somme erogate in forza di provvedimento oggetto di revoca a norma del presente articolo sono recuperate con le modalità previste dall'art. 7.

Art. 7.

Recupero delle somme e alimentazione del Fondo

1. Entro trenta giorni dalla distribuzione delle risorse imputate a ciascun trimestre a norma dell'art. 5, comma 2, il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia presso cui è istituito il Fondo intima al coniuge inadempiente di provvedere al versamento, al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato indicato al comma 4, della somma erogata entro il termine di 10 giorni dall'intimazione e secondo le modalità nella stessa indicate.

2. Il coniuge, che, ricevuta l'intimazione, provvede nel termine previsto al versamento, trasmette al Fondo entro 5 giorni la quietanza o attestazione del pagamento.

3. Quando il coniuge inadempiente non provvede a norma del comma 2, il Ministero, in presenza di fondati indici di solvibilità patrimoniale del debitore, promuove, surrogandosi nei diritti del coniuge che ha beneficiato dell'erogazione a norma dell'art. 1203, primo comma, n. 3), del codice civile, azione esecutiva per il recupero delle somme erogate a norma dell'art. 5 in forza del titolo di cui all'art. 3, comma 4, lettera d).

4. Le somme recuperate, da versare all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 2413, art. 19, denominato «Entrate derivanti dal recupero delle somme anticipate dal Ministero della giustizia al coniuge in stato di bisogno, ai sensi dell'art. 1, comma 415, della legge n. 208

del 2015, da riassegnare ad apposito fondo di solidarietà istituito ai sensi del comma 414 del medesimo art. 1», saranno riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia, al Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia U.d.V. 1.2 - Cap. 1385.

5. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio delle disponibilità annuali del Fondo al fine della determinazione delle quote da ripartire agli aventi diritto secondo i criteri di proporzionalità indicati all'art. 5, comma 2.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia nell'area dedicata del sito internet del Ministero.

Roma, 15 dicembre 2016

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.
ne prev. n. 59

17A00231

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 novembre 2016.

Modifiche al decreto 18 settembre 2006 recante «Regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;



Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'istituzione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, concernente, tra l'altro, la trasformazione del Ministero delle attività produttive in Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante il riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto il previgente art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, che prevedeva che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, «le spese per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative per le conseguenti necessità logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare»;

Visto l'art. 1, comma 111, della legge 23 agosto 2004, n. 239, ove si prevede che «Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110 [...] si provvede nei limiti delle somme derivanti dai versamenti di cui al comma 110 che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive»;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2006 recante la regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, (Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico) con cui è stato istituito il Dipartimento per l'energia, articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale: Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche; Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche; Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 19 del 24 gennaio 2014 ed entrato in vigore l'8 febbraio 2014;

Considerato che, in fase di prima attuazione del decreto legislativo 145/2015 di recepimento della direttiva 2013/30/UE, con i DD.MM. 30 ottobre 2015, le competenze sulle funzioni di regolamentazione delle attività upstream, compresi i rilasci delle relative licenze, sono state delegate alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche.

Visto l'art. 38, comma 11-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha modificato l'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto l'attuale art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, in base a cui «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le spese per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore all'1 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si sia già conclusa l'istruttoria»;

Ritenuto opportuno applicare l'aliquota unica dell'1 per mille sul valore delle opere da realizzare, a prescindere dal valore massimo delle opere stesse, in considerazione del fatto che tutte le opere, a prescindere dal valore dell'investimento, comportano, per gli uffici dell'amministrazione, un'attività istruttoria onerosa, complessa e non graduabile in misura inferiore alla percentuale massima prevista dall'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Ritenuto opportuno di confermare, per quanto non modificato dal presente decreto, le previsioni di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

Variatione dell'aliquota

Agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del decreto ministeriale 18 settembre 2006, le parole «pari allo 0,5 ‰» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'1 ‰».



Art. 2.

Disposizione finale

Il presente decreto trasmesso ai competenti Uffici centrali di bilancio per la relativa registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 9 novembre 2016

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
CALENDA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

17A00247

DECRETO 16 dicembre 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cornale - Società agricola cooperativa», in Magliano Alfieri.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 14 luglio 2016, n. 260/2016, con il quale la società cooperativa «Cornale - Società agricola cooperativa», con sede in Magliano Alfieri (Cuneo) - (codice fiscale n. 02559240045), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Virginia Francesca Casonato ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota dell'11 novembre 2016, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Virginia Francesca Casonato dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Tenuto conto che il secondo dei professionisti segnalati dall'associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente (Confcooperative), ha comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Francesca Gastaldi, nata ad Alba (Cuneo) l'8 settembre 1981 (codice fiscale GSTFNC81P48A124B), ivi domiciliata in via Vida n. 6, in sostituzione della dott.ssa Virginia Francesca Casonato, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 dicembre 2016

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

17A00229

DECRETO 20 dicembre 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola Burgne», in Città di Castello.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Agricola Burgne», con sede in Città di Castello (Perugia), codice fiscale n. 02557720543, si è sciolta e posta in liquidazione il 20 febbraio 2012;

Visto il verbale di mancata revisione del 7 settembre 2016, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore sig. Poeti Giuliano, deceduto;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 28 ottobre 2016;

